Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal



	Sentenza del 14 giugno 2012 Corte penale
Composizione	Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti	MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Pierluigi Pasi,
	Contro
	1. A., difeso dall'avv. Mario Postizzi,
	 B., difeso dagli avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou,
	3. C., difeso dall'avv. Frédéric Pitteloud.
Oggetto	 Riciclaggio di denaro (art. 305 ^{bis} CP)

Fatti:

- A. Con sentenza del 20 e 27 luglio 2009 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP. Essa lo ha condannato ad una pena detentiva di 20 giorni a valere quale pena complementare alla pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta. L'esecuzione della pena è stata sospesa ed il periodo di prova fissato a due anni. A. è stato condannato al pagamento di fr. 9'340.-- a titolo di spese giudiziarie. Coimputati nella stessa procedura, B. e C. sono stati prosciolti da tutte le accuse, ma condannati al pagamento di fr. 5'062.-- risp. 4'714.80 a titolo di spese giudiziarie. Nel contempo, il TPF ha confiscato i valori depositati sul conto n. 12 presso la banca J. di Ginevra a concorrenza di fr. 534'263.80 e dissequestrato i conti n. 2 e n. 5 presso la banca F. di Martigny, tutti conti intestati a A.
- В. Contro la decisione del TPF, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza del 21 ottobre 2010 (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, parzialmente pubblicata in DTF 136 IV 179), l'Alta Corte ha (parzialmente) accolto il gravame, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In sostanza, essa ha ritenuto innanzitutto che, dovendosi applicare, per quanto concerne l'art. 305bis n. 3 CP, il principio della doppia punibilità astratta, l'accertamento relativo al prezzo totale della corruzione è stato svolto in violazione del diritto. Il Tribunale federale ha inoltre considerato che l'autorità inferiore ha a torto accorpato atti di riciclaggio che dovevano essere trattati separatamente. Infine, ritenendo che B. e C. abbiano agito con dolo eventuale e non con negligenza, esso ha considerato contraria al diritto l'assoluzione degli stessi. In definitiva, la causa è stata rimandata al TPF per nuovo giudizio sull'importo della confisca, sul riciclaggio di denaro da parte di A., B. e C., sulle pene nonché sulle spese della procedura di prima istanza.
- C. In data 1° marzo 2011 il TPF ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP, condannandolo ad una pena detentiva di 20 giorni (a valere quale pena complementare alla pena di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini

preliminari del Tribunale di Aosta) e ad una multa di fr. 8'000.-- in applicazione dell'art. 42 cpv. 4 CP. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa ed il periodo di prova fissato a due anni. A. è stato condannato al pagamento di fr. 10'510.-- a titolo di spese procedurali. B. e C. sono stati anch'essi riconosciuti colpevoli di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP. Il primo è stato condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 200.-- cadauna per un importo complessivo di fr. 36'000.-- e al pagamento di fr. 4'317.-- a titolo di spese procedurali. Al secondo è stata inflitta una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di fr. 130.-- cadauna per un importo complessivo di fr. 31'200.--. Egli è stato condannato al pagamento di fr. 5'969.80 a titolo di spese procedurali. Ad entrambi l'esecuzione della pena è stata sospesa in applicazione dell'art. 42 CP, con un periodo di prova di due anni.

- D. A., B. e C. hanno impugnato la sentenza del 1° marzo 2011 davanti al Tribunale federale. Mediante decisioni del 15 marzo 2012 (sentenze del Tribunale federale 6B_242/2011, 6B_243/2011 e 6B_248/2011) l'Alta Corte ha accolto i gravami, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al TPF per nuovo giudizio sulla pena di A. e sull'ammontare della confisca, nonché sulle restanti incombenze in materia di spese ed indennizzi per tutti gli imputati, a seguito dell'intervenuta prescrizione per tutti i capi d'accusa riguardanti B. e C. e per alcuni capi d'accusa concernenti A.
- E. Avendo il Tribunale federale indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'amministrazione di ulteriori prove, con scritto del 26 marzo 2012 questa Corte ha proposto alle parti di rinunciare ad un nuovo dibattimento, potendo le stesse formulare le loro conclusioni per iscritto. Essa le ha nel contempo invitate a formulare le loro conclusioni motivate.
- **F.** Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni, accogliendo nel contempo la proposta di rinunciare ad un nuovo dibattimento.
- F.1 Con scritto del 9 maggio 2012 B. ha chiesto al TPF di essere esentato da ogni spesa procedurale, postulando nel contempo la rifusione, a titolo di ripetibili, di fr. 125'000.-- per la procedura di prima istanza, di fr. 5'970.-- per la procedura consecutiva alla prima sentenza del Tribunale nonché di un ulteriore importo per la presente procedura.

- F.2 Nelle sue conclusioni del 16 aprile 2012 A., costatato che la sentenza del Tribunale federale del 15 marzo 2012 conferma in pratica, per quanto lo riguarda, la sentenza del TPF del 20/27 luglio 2009, ha postulato un indennizzo a suo favore, precisato che le spese procedurali a suo carico devono limitarsi a quelle fissate nella predetta decisione del TPF. Egli lascia all'apprezzamento della Corte la questione di un'eventuale diminuzione della pena per effetto del tempo trascorso dalla prima decisione del 2009 ad oggi.
- **F.3** Con lettera del 21 marzo 2012 C. ha chiesto di essere prosciolto da ogni accusa, postulando nel contempo un'indennità di fr. 56'000.-- a titolo di ripetibili.
- **F.4** II MPC è rimasto silente.
- G. Con replica del 30 maggio 2012 il MPC, per quanto riguarda A., ha postulato la conferma integrale del dispositivo relativo alla sentenza SK.2008.22 del 20/27 luglio 2009, rimettendosi al giudizio della Corte relativamente alle spese legate alle procedure su rinvio SK.2010.22 e SK.2012.11. Per quanto attiene a C. e B., esso postula, relativamente alla procedura SK.2008.22, una ripartizione delle spese giudiziarie come deciso nella prima summenzionata sentenza, con la rinuncia all'assegnazione di un'indennità per gli onorari dei loro legali. Quanto alle spese legate alle procedure di rinvio, esso chiede che le stesse siano ripartite tra gli imputati giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP; subordinatamente che esse siano fissate conformemente agli art. 429 e segg. CPP, rinviando, relativamente a C., al considerando 3, paragrafo 3, della sentenza del Tribunale federale del 15 marzo 2012.
- **H.** Sia A. che B., con scritti del 5 giugno rispettivamente 8 giugno 2012, si sono riconfermati nelle loro conclusioni, mentre C. non ha presentato osservazioni complementari entro il termine impartito dell'8 giugno 2012.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1.

- 1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON WERDT/A. GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale che le parti non possono far basare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF).
- 1.2 In concreto, l'accoglimento dei ricorsi da parte del Tribunale federale riguarda l'intervenuta prescrizione per tutti i reati contestati a B. e a C., e per alcuni reati contestati a A. Su tali punti questa Corte deve pronunciare un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale federale. Le parti non annullate della sentenza di primo grado crescono in giudicato, nella misura in cui dalla procedura di rinvio non emergono fatti nuovi o mezzi di prova ai sensi di una revisione che modificano sostanzialmente il fondamento fattuale della sentenza di rinvio (v. MEYER, op. cit., n. 19 ad art. 107 LTF). Per esigenze di chiarezza redazionale il dispositivo della presente sentenza conterrà comunque anche elementi di dispositivo già passati in giudicato relativi ai capi d'accusa di A.

2.

2.1 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è

disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 la 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; TPF 2011 155 consid. 5.2).

2.2 Nella fattispecie, il Tribunale federale ha evidenziato l'intervenuta prescrizione per tutti i reati contestati a B. (v. sentenza 6B_243/2011 consid. 2) e C. (v. sentenza 6B_248/2011 consid. 2), nonché per gli atti di riciclaggio contestati a A. descritti ai punti 1.4 e 1.9 dell'atto d'accusa (v. sentenza 6B_242/2011 consid. 2), ciò che implica, relativamente a quanto precede, l'abbandono del procedimento (v. art. 329 cpv. 4, 319 e 320 CPP; ROLF GRÄDEL/MATTHIAS HEINIGER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 15 ad art. 319 CPP; ROBERT ROTH, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 11 ad art. 319 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2009, n. 8 ad art. 319 CPP). Per A. occorre fissare una nuova pena, determinare l'ammontare della confisca nonché pronunciarsi sulle spese di procedura e di patrocinio ed eventuali indennizzi. Per i primi due va verificato se e eventualmente in che misura essi abbiano diritto a un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP. Si tratta di direttive chiare esenti da ogni ambiguità ai sensi della giurisprudenza summenzionata (v. supra consid. 2.1), che concernono questioni prettamente giuridiche e la cui applicazione non necessita d'indire un nuovo dibattimento. Nessun elemento nuovo concernente la fissazione della pena meritevole di essere esaminato mediante un'udienza è d'altronde emerso posteriormente alla prima sentenza della Corte penale. Tenuto conto di quanto precede, nonché dell'accordo sia esplicito che implicito delle parti, questo giudice statuirà dunque senza indire un nuovo dibattimento.

Sul reato di riciclaggio di denaro

3. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305^{bis} n. 1 CP). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato

commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305^{bis} n. 3 CP).

4. Nella sua sentenza del 15 marzo 2012, il Tribunale federale, dopo aver constatato che la colpevolezza di A. relativamente ai capi d'accusa 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.10 era stata riconosciuta prima della scadenza del termine di prescrizione con consequente estinzione della stessa, ha affermato che per quanto riguarda gli importi riciclati, quelli ritenuti nell'originaria sentenza di condanna del 20 e 27 luglio 2009 divergono da quelli del giudizio del 1º marzo 2011. La prima decisione era stata annullata anche perché l'importo globale riciclato era stato accertato in violazione del diritto, il TPF avendo rifiutato di considerare di origine criminosa le tangenti ricevute dal ricorrente nel periodo antecedente il 1° maggio 2000 (v. sentenza 6B 900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 3.3.2, non pubblicato in DTF 136 IV 179). Nella sentenza del 1º marzo 2011 tale accertamento è stato corretto e completato, aggiungendo all'originario importo ulteriori somme di denaro di origine criminosa. La sentenza impugnata in parte si fonda dunque su fatti non stabiliti nella decisione che ha posto un termine alla prescrizione per gli atti di riciclaggio in questione. L'estinzione della prescrizione non può tuttavia estendersi a somme accertate giudizialmente in un secondo tempo, dopo l'intervento della prescrizione, sicché, pur trattandosi dei medesimi atti, l'insorgente non può più venir condannato per aver riciclato importi maggiori rispetto a quelli ritenuti nella sentenza del 20 e 27 luglio 2009 (v. sentenza 6B_242/2011 consid. 2.5). Ciò vuol dire che l'importo riciclato ammonta a EUR 351'489.35 (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.22 del 20/27 luglio 2009, consid. 6.2).

Sulla pena

5.

I reati ritenuti a carico di A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenze del Tribunale federale 6B_1076 del 22 marzo 2010, consid. 7.3.2 e 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un

miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest'ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). Determinante è in primis il genere di pena e, se necessario, le modalità d'esecuzione della stessa (DTF 134 IV 82 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 6B_268/2008 del 2 marzo 2009, consid. 3.3). In ossequio al principio dell'alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

5.2 Nella sua forma semplice, come in concreto, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305^{bis} n. 1 CP).

Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione alla luce del concorso retrospettivo (v. infra consid. 6.2), occorre rinviare all'equivalente dell'art. 319 del Codice penale italiano, ovvero all'art. 322^{ter} CP, reato che era punito secondo il vecchio diritto con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, mentre con il nuovo è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Per quanto concerne i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell'aumento, Asperationsprinzip, principe de l'aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; M. Dupuis/B. Geller/G. Monnier/L. MOREILLON/C. PIGUET/C. BETTEX/D. STOLL, Code pénal, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall'esistenza di una prognosi favorevole, l'attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MONassenza

NIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l'esistenza di una prognosi favorevole e questa *praesumptio iuris* deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all'art. 43 CP.

Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.1.2; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenze del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5 e 6B_89/2008 del 9 maggio 2008, consid. 2.3), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie all'autore colpevole.

- 6.
- Va preliminarmente preso atto che A. in Italia è stato oggetto di una condanna penale passata in giudicato, mediante sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Aosta del 4 aprile 2006. I reati per cui è stato condannato costituiscono l'antefatto criminoso agli atti di riciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre 2000 e novembre 2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204), subendo inoltre la confisca di EUR 400'000.-- quale prezzo della corruzione.
- 6.2 In base all'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura

adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. Escluso è dunque in Svizzera il sistema del cumulo materiale delle pene (sentenza del Tribunale federale 6B 865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2), previsto, seppur con qualche mitigazione, dal diritto penale italiano (v. GIORGIO LATTANZI, Codice penale. Annotato con la giurisprudenza, Milano 2011, 7a ediz., n. 1 ad art. 80, pag. 420; FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, n. 172 e n. 233). Il fatto che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1 CP nonché sentenza del Tribunale federale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), non impedisce di tener conto nei limiti del possibile delle interferenze che emergono nella sovrapposizione di sistemi.

I principi del concorso retrospettivo di cui all'art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRG-BEAT ACKERMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima della sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere svantaggiato (ma comunque nemmeno avvantaggiato) per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 6B_180/2011 del 5 aprile 2012, consid. 3.4.1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n. 54 ad art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l'insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero.

6.3 Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che nell'ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell'art. 322^{ter} CP una pena

massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di accrescimento o cumulo giuridico di cui all'art. 49 CP fino ad un massimo della metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giusta l'art. 47 CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti (v. infra consid. 7.2).

7.

7.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) - il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1,

pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105; sentenza del Tribunale federale 6B_866/2009 del 22 febbraio 2010, consid. 1.5.2).

7.2. A. è nato ad Aosta nel 1959. Ha una figlia ed è divorziato. È entrato nell'amministrazione pubblica alla fine degli anni settanta, dapprima come assistente tecnico nel campo della meteorologia. Nel 1985 ha fatto un importante scatto di carriera passando da funzioni tecniche a posizioni direttive (v. cl. 22 p. 910.20). Negli anni novanta la Regione Autonoma Valle d'Aosta gli ha affidato compiti in ambito geologico. A partire dall'ottobre del 2000, nella sua veste di preposto alle procedure urgenti di assegnazione dei lavori resisi necessari in seguito all'alluvione che ha colpito la Valle d'Aosta in quel periodo, egli ha percepito, approfittando della sua posizione, diverse somme di denaro da alcune imprese della regione affinché a quest'ultime venissero attribuiti gli appalti legati ai lavori di ricostruzione (v. cl. 19 p. 13.18.3189 e segg.; cl. 22 p. 910.21). Per occultare il frutto di questi reati, sanzionati con la suddetta sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006 (cl. 19 p. 13.18.3188 e segg.), egli ha riciclato in Svizzera EUR 351'489.35. Si tratta di una somma oggettivamente importante. Trattandosi di autoriciclaggio gran parte del disvalore dell'atto è comunque già preso in considerazione nella pena del reato a monte (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2). Sulla base della sentenza italiana concernente A., l'unica qui rilevante, non si può comunque ritenere che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella condanna italiana in termini di contegno postdelittuoso rilevante per la commisurazione della pena giusta l'art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla problematica si veda Salvatore Prosdocimi, Profili penali del postfatto, Milano 1982, pag. 199 e segg.), per cui margini per pronunciare una pena complementare, seppur contenuta, rimangono. I reati di riciclaggio sono stati commessi nel 2003, per cui in base alla giurisprudenza (DTF 132 IV 1) si applica l'attenuante specifica di cui all'art. 48 lett. e CP avendo l'autore tenuto senz'altro buona condotta dopo i fatti. Per quanto riguarda invece l'attenuante del sincero pentimento, la Corte prende atto che effettivamente risarcimento vi è stato, anche se resta un dubbio sul fatto che questo risponda ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche; fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in caso di dubbio l'attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la colpevolezza complessiva giusta l'art. 47 CP è grave, tenuto conto oltre al già citato ammontare totale delle tangenti intascate e poi riciclate, della reiterazione nel tempo della condotta criminale, del movente esclusivamente egoistico e del ruolo predominante assunto nell'orchestrare l'insieme delle operazioni di

riciclaggio. Il comportamento procedurale dell'accusato non si può inoltre definire senza riserve collaborativo, costellato come è stato, ancora in sede dibattimentale (v. cl. 22 p. 910.20-27), di vaghe spiegazioni, manipolatorie divagazioni e strane dimenticanze. Considerando il diverso comportamento tenuto in Italia, a fronte comunque di pesanti riscontri a carico, la condotta processuale complessiva si ripercuote in maniera solo leggermente mitigatoria nella commisurazione della pena.

Orbene, nella sua sentenza del 15 marzo 2012 il Tribunale federale ha dichiarato prescritti gli atti di riciclaggio previsti ai capi d'accusa 1.4 e 1.9, ciò che in pratica riattualizza la pena complementare di 20 giorni di detenzione pronunciata da questa Corte nella sua sentenza del 20/27 luglio 2009 (v. SK.2008.22 consid. 10.4). Nel frattempo però è trascorso un considerevole lasso di tempo (circa tre anni), il che ha automaticamente aumentato l'attenuazione specifica giusta l'art. 48 lett. e CP che deve essere obbligatoriamente riconosciuta a A. Attenuazione specifica che va estesa all'insieme dei reati pertinenti per il concorso retrospettivo (v. DANIEL STOLL, Commentario romando, Basilea 2009, n. 90 ad art. 49 CP). Tenuto conto di quanto precede e dedotta la pena di 23 mesi e 10 giorni di detenzione già irrogata in Italia, A. va sanzionato con una pena complementare di 10 giorni di detenzione.

- 8. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).
- **8.1** Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono pacificamente date per A.

- 8.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.).
- 8.3 A. è rimasto socialmente integrato nonostante il procedimento penale in Italia. Professionalmente ha dovuto però ricominciare praticamente da zero, riconvertendosi dopo l'inevitabile licenziamento dalla funzione pubblica. Non senza difficoltà sta cercando di ricostruirsi una vita, sia familiarmente che professionalmente. L'esperienza del presente procedimento, nonché di quello italiano con la relativa carcerazione preventiva, l'ha certamente marcato servendogli da monito per il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell'art. 42 cpv. 3 CP non vi sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull'esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l'esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell'art. 42 CP va quindi concessa, come d'altronde già fatto anche dal giudice italiano, senza necessità di esaminare né l'ipotesi dell'art. 43 CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2), né quella dell'art. 42 cpv. 4 CP (v. DTF 134 IV 60 consid. 7.3.1). In considerazione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz'altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale 6B 1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B 626/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).

Sulle misure

9. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in

sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).

- 9.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d'atti punibili sotto il profilo dell'art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).
- 9.2 Nella fattispecie, l'analisi dell'origine criminale o meno dei valori patrimoniali versati da A. in Svizzera può basarsi sulla sentenza di patteggiamento italiana del 4 aprile 2006 già cresciuta in giudicato e sulle considerazioni fatte da questa Corte in ambito di tipicità della condotta (v. sentenza SK.2008.22 consid. 6), le quali valgono quale procedura di stima giusta l'art. 70 cpv. 5 CP. L'importo considerato contaminato in base a dette argomentazioni ammonta a EUR 351'489.35 per cui è ordinata la confisca del conto attualmente sotto sequestro alla banca J. fino all'importo in questione (già conto d'attesa di cassa n. 1, ora conto n. 12, cl. 22 p. 682.1 e segg.). Per il resto il conto va dissequestrato. A tale conclusione non si oppone un'eventuale prescrizione del diritto di ordinare la confisca. In effetti, avendo questo Tribunale, già nella sua sentenza del 20/27 luglio 2009, considerato il versamento dell'importo di EUR 1'979'440.-- intervenuto il 12 novembre 2003, un atto di riciclaggio per rapporto alla somma di EUR 351'489.35 (v. sentenza SK.2008.22 consid. 8.6), la prescrizione di tale infrazione si è estinta in virtù dell'art. 97 cpv. 3 CP, per cui il

diritto di confisca rimane intatto. Va precisato che la confisca dell'importo in questione non si sovrappone tale e quale alla decisione di confisca italiana di EUR 400'000.--. Quest'ultimo importo corrisponde infatti al prezzo della corruzione relativo ad un periodo più esteso di quello preso in considerazione dalla presente autorità per definire il quantum confiscabile. Nella sentenza di patteggiamento figurano versamenti a titolo corruttivo in favore di A. già a partire dal febbraio 1999 e sino al luglio 2001. La somma confiscata in Svizzera riguarda invece unicamente tangenti versate a A. nel 2001 e depositate in Svizzera; essa costituisce quindi solo una parte del denaro di origine corruttiva. Non va altresì omesso di considerare che in virtù della legge federale sui valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4) la Svizzera può concludere con gli Stati esteri accordi di ripartizione del denaro confiscato (v. in particolare art. 11 e segg. LRVC). L'autorità elvetica competente per negoziare e concludere simili accordi è l'Ufficio federale di giustizia (art. 12 cpv. 2 e 13 cpv. 1 LRVC). È pacifico che tale autorità dovrà tenere conto della problematica del rischio di una doppia confisca, accordandosi con le autorità italiane onde evitare una simile evenienza (sulla problematica del ne bis in idem in ambito di confisca dei proventi di reato si veda anche l'art. 18 n. 1 lett. e della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; RS 0.311.53), tenendo conto del fatto che in base al relativo Messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001 e alla dottrina, in caso di valori legati alla corruzione essi dovrebbero essere integralmente restituiti allo Stato estero (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 465 pag. 432).

Sulle spese e ripetibili

- 10. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.
- 10.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale

penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).

10.2 In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP). Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a (art. 429 cpv. 1 CPP): un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa

e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Secondo la prassi della Corte penale del TPF, se il caso non presenta difficoltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.-- (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011, consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009, consid. 9). Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). L'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se (art. 430 cpv. 1 CPP): l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (lett. a); l'accusatore privato è tenuto a indennizzare l'imputato (lett. b); o le spese dell'imputato sono di esigua entità (lett. c).

Alla luce della presunzione d'innocenza, ancorata agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU nonché 10 cpv. 1 CPP, ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Per una procedura che sfocia nell'assoluzione dell'accusato ciò significa che la decisione in questione non deve suscitare l'impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 la 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2). Lo stesso vale in caso di rifiuto dell'indennità (DTF 115 la 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). L'accollamento dei costi, rispettivamente il rifiuto dell'indennità giusta gli art. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 CPP non violano comunque la presunzione d'innocenza se l'accusato prosciolto ha chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile (applicando quindi per analogia i principi derivanti dall'interpretazione dell'art. 41 CO), norme di comportamento scritte o non scritte dell'ordinamento giuridico svizzero, provocando in tal modo l'apertura o la prosecuzione del procedimento penale, rispettivamente intralciandone l'andamento (cdt. "colpa procedurale"; v. DTF 116 la 162 consid. 2f con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1B_39 e 43/2012 del 10 maggio 2012, consid. 3.3, nonché 1B_12/2012 del 20 febbraio 2012, consid. 2.2, riassunta in ius.focus 4/2012 pag. 25, e 6B_570/2007 del 23 maggio 2008, consid. 6.1.1 pubblicato in RtiD I-2009 N. 45 pag. 189).

10.3

- 10.3.1 Nel caso concreto, per quanto riguarda la procedura di prima istanza (SK.2008.22), entrambi gli imputati si sono resi responsabili di una lunga serie di gravi leggerezze, imprudenze, irregolarità, sviste, tutte da ricollegare ad una scarsa propensione a curare in maniera conforme alle regole scritte e non scritte della deontologia e del diritto bancari il "dossier A.". Obiettivamente molti dei loro atti consapevolmente commessi erano inoltre vanificatori della traccia (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.22, consid. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6). Si tratta di comportamenti civilmente reprensibili che sono stati ampiamente descritti nella sentenza SK.2008.22 (consid. 8.2.3 per B. e 8.4.3 nonché 8.7.2 per C.), contro la quale del resto né B. né C. avevano fatto ricorso, in sostanza rinunciando a contestare la forza materiale del giudicato (cfr. R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 15 pag. 424) in ambito di accollamento delle spese e assegnazione dei ripetibili. Essi sono nel loro insieme in rapporto di causalità naturale e adeguata con l'apertura e la prosecuzione del presente procedimento al punto che il MPC non poteva obiettivamente far altro che rinviare a giudizio sia B. che C., investendo un Tribunale del compito di valutare il profilo soggettivo della fattispecie. In questo senso la condotta di entrambi gli accusati integra chiaramente "colpa procedurale" ai sensi della giurisprudenza. Ne conseque che, fermo restando il completo abbandono del procedimento a carico degli imputati, ad essi vanno accollate parte delle spese processuali giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, limitatamente ai costi della procedura SK.2008.22. In applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP vi è inoltre motivo di rinunciare all'assegnazione di un'indennità per gli onorari dei loro avvocati, per gli stessi motivi già addotti nella sentenza SK.2008.22 e quindi senza alcun nesso con il successivo destino procedurale della causa, segnatamente con l'intervenuta prescrizione. In questo senso non si può aderire alle osservazioni di B. in questo ambito (v. cl. 24 p. 522.3 e seg.) che non tengono in considerazione in alcun modo né tentano del resto di contestare (v. anche cl. 24 p. 410.4 e risposta di B. dell'8 giugno 2012) le conclusioni fatte a suo tempo dal Tribunale penale federale nella sentenza SK.2008.22.
- 10.3.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC ha fatto valere un emolumento di fr. 10'000.--, mentre per l'istruzione preparatoria da parte dell'UGI è stato invocato un emolumento di fr. 12'000.-- (cl. 22 p. 710.1). Si tratta di importi adeguati per procedure di questo tipo e di principio andrebbero divisi in parti uguali per ogni accusato (fr. 7'333.-- a testa), sennonché per B. e C. si giustifica una messa a carico soltanto parziale (v. supra consid. 10.3.1), segnatamente di fr. 3'000.-- a testa, atteso che la reprensibilità civile della loro condotta è equivalente e pesa in maniera comunque importante sul complesso delle spese illecitamente e colpevolmente cagionate allo Stato. Tenuto conto del

parziale proscioglimento e abbandono del procedimento a carico di A. e dell'indennità a titolo di ripetibili cui di massima avrebbe per questo motivo diritto, vi è ragione di ridurre a titolo di compensazione anche l'emolumento a carico di quest'ultimo a fr. 6'000.--. Analogamente la tassa di giustizia della fase dibattimentale va fissata ad un totale di fr. 9'000.--, di cui fr. 3'000.-- a carico di A. e, in forma ridotta, fr. 1'000.-- a testa per gli altri due accusati.

- 10.3.3 Per quanto riguarda gli esborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'489.per le indagini preliminari, fr. 9'466.32 + fr. 810.-- per la fase di istruzione preparatoria e fr. 50'350.-- per l'attività della polizia giudiziaria (cl. 22 p. 710.1). Tuttavia va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le traduzioni, secondo prassi e giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del condannato (sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell'11 dicembre 2007, consid. 3.2.3 con rinvii). I costi del procedimento VU.2004.49 relativi a A. per un ammontare totale di fr. 3'424.66 di cui nel cl. 20 p. 14.20.1-3, 5-7, 9-11 non possono essere dunque messi a carico del condannato. Stesso discorso per le spese di traduzione messe a carico di B. (fr. 3'041.67) e C. (fr. 2'999.99) di cui in cl. 20 p. 14.20.4, 6-10, 12, 14-15. Per quanto concerne i costi fatti valere dal MPC nell'ambito delle indagini preliminari (fr. 1'489.--) e dell'istruzione preparatoria (fr. 810.--) non traspare quale sia la chiave di ripartizione per accusato, mentre appaiono anche i nomi di D. e E. (cl. 20 p. 14.20.38), persone che non sono più oggetto della presente procedura (cfr. sentenza SK.2008.22 Fatti lett. D). Le spese di viaggio e pernottamento di fr. 1'489.--, nonché le spese postali per la digitalizzazione di fr. 810.-- sono da considerarsi coperte, come in genere secondo prassi di questo Tribunale le spese di spedizione e telefono, nell'emolumento in quanto tale (sentenze del Tribunale penale federale SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3 e SK.2006.6 del 28 settembre 2006, consid. 5.2 non pubblicato in TPF 2007 111). Le spese di polizia per un ammontare totale di fr. 50'350.- riguardano soltanto A., ma non sono specificate nel dettaglio, limitandosi a importi forfettari e tasse, per cui, in assenza di più precise spiegazioni, vanno considerate in linea di principio coperte dall'emolumento delle indagini preliminari.
- 10.3.4 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio. Essi vanno ripartiti come segue. A carico di A. vanno accollate un terzo delle spese per l'interrogatorio di R. (cl. 22 p. 910.108), S. (cl. 22 p. 910.115) e P. (cl. 22 p. 910.125), per un totale di fr. 340.--. Tale somma va accollata anche a B. e C., i quali dovranno tuttavia sostenere anche le spese dei testimoni richiesti: segnatamente per il primo T. (cl. 22 p. 910.132), AA. (cl. 22 p. 910.137) e BB. (cl. 22 p. 910.145), per un totale di fr. 1'062.--, e per il secondo CC. (cl. 22

- p. 910.150) e DD. (cl. 22 p. 910.155), per un totale di fr. 714.80. Una riduzione di queste spese non si giustifica dato che della parzialità della messa a carico complessiva si è già tenuto ampiamente conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. supra consid. 10.3.2).
- 10.4 Diverso il discorso per quanto concerne le due procedure di rinvio SK.2010.20 e SK.2012.11. Occorre innanzitutto rilevare che, essendo entrambe la conseguenza dell'annullamento da parte del Tribunale federale di sentenze di questo Tribunale, non verranno prelevate spese procedurali. Per quanto attiene invece alle spese ripetibili, vengono fissate le seguenti indennità.
- 10.4.1 Con scritto del 21 marzo 2012 l'avv. Pitteloud ha presentato la sua nota d'onorario relativa al periodo marzo 2006 - marzo 2012. Ribadito che possono essere qui presi in considerazione solo le spese e gli onorari relativi alle procedure di primo grado posteriori alla sentenza del Tribunale federale del 21 ottobre 2010 e quindi non più imputabili a colpa procedurale dell'accusato (v. consid. 10.3.1 supra), si constata che egli per il periodo in questione ha postulato il rimborso di fr. 150.75 a titolo di spese (IVA compresa) e fr. 5'100.--(17 ore di lavoro moltiplicate per un'indennità oraria di fr. 300.--) a titolo d'onorario (IVA compresa). Tenuto conto che le spese sopportate e l'attività svolta nell'ambito del ricorso al Tribunale federale non possono essere riprese in considerazione, avendo l'Alta Corte già assegnato al ricorrente un'indennità per ripetibili di fr. 3'000.-- (v. sentenza 6B 248/2011 punto 3 del dispositivo), e che la tariffa oraria va fissata nella fattispecie, tenuto conto della complessità della causa, a fr. 240.-- (IVA compresa), l'indennità per spese ripetibili complessiva è fissata, IVA compresa (8% a partire dal 1° gennaio 2011) a fr. 1'758.85 (fr. 1'680.-- a titolo d'onorari e fr. 78.85 a titolo di spese).
- 10.4.2 Gli avv. Moreillon e Mazou postulano un'indennità di fr. 5'970.-- per la prima procedura di rinvio, lasciando all'autorità giudicante il compito di valutare l'entità delle ripetibili riferite alla presente procedura. In concreto, questa Corte ritiene che, essendo la posizione di B. paragonabile a quella di C., l'attività difensiva espletata e necessaria non può discostarsi da quella constatata al considerando precedente, tanto più che l'importo di fr. 5'970.-- non risulta né oggetto di una distinta particolareggiata né motivato. In definitiva, viene fissata un'indennità a titolo di ripetibili complessiva identica a quella testé stabilita, ovvero di fr. 1'758.85 (IVA inclusa).
- **10.4.3** L'avv. Postizzi non ha inoltrato note d'onorario per nessuna delle due procedure di rinvio. In concreto, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e necessaria, ritenuta da guesta Corte quantitativamente leggermente inferiore rispetto a quella

dei legali di B. e C., viene fissata un'indennità a titolo di ripetibili complessiva di fr. 1'500.--.

Per questi motivi la Corte pronuncia:

I. Per quanto concerne A.

- 1. Il procedimento a carico di A. è abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione dell'azione penale per quanto concerne i capi d'accusa 1.1, 1.2, 1.4 e 1.9.
- 2. L'imputato A. è prosciolto dal capo d'accusa 1.3.
- 3. L'imputato A. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP per gli atti di cui ai capi di accusa 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.10 limitatamente all'importo di EUR 94'552.90, nonché per l'atto di cui al capo di accusa 1.10 limitatamente all'importo di EUR 351'489.35.
- 4. A. è condannato ad una pena detentiva di 10 giorni a valere quale pena complementare alla pena di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta.
- 5. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
- 6. A. è condannato al pagamento di fr. 9'340.-- a titolo di spese giudiziarie.
- 7. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà all'imputato un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

II. Per quanto concerne B.

- 1. Il procedimento a carico di B. è abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione dell'azione penale.
- 2. B. è condannato al pagamento di fr. 5'062.-- a titolo di spese giudiziarie.
- 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà all'imputato un'indennità di fr. 1'771.35 a titolo di ripetibili.

III. Per quanto concerne C.

- 1. Il procedimento a carico di C. è abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione dell'azione penale.
- 2. C. è condannato al pagamento di fr. 4'714.80 a titolo di spese giudiziarie.
- 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà all'imputato un'indennità di fr. 1'771.35 a titolo di ripetibili.

IV. Sulle richieste di confisca

È ordinata la confisca dei valori sequestrati nel conto n. 12 intestato a A. presso la banca J. di Ginevra a concorrenza dell'importo di EUR 351'489.35; per il resto il conto è dissequestrato.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

II Giudice unico

Il Cancelliere

La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Pierluigi Pasi, (sia in qualità di parte che di autorità responsabile dell'esecuzione del dispositivo);
- Avv. Mario Postizzi;
- Avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou;
- Avv. Frédéric Pitteloud.

Un estratto della sentenza viene comunicato a:

- Banca J.;

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- MROS (versione completa).

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).